

Deliberazione della Giunta Regionale 30 novembre 2010, n. 31-1104

D.G.R. n. 17-15266 del 30/03/2005 - Contributi per l'assistenza residenziale -. DD.G.R. n. 2-3520 del 31/07/06 e n. 37-6500 del 23/07/07 - Assegnazione incentivi a comuni ed enti gestori per l'anno 2010 -. Ulteriori disposizioni.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il modello di assistenza residenziale previsto dalla deliberazione 30 marzo 2005, n. 17-15226 e contributi per la copertura della spesa.

Con la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2005, n. 17-15226 la Regione Piemonte ha introdotto un nuovo modello integrato di assistenza residenziale socio – sanitaria a favore delle persone anziane non autosufficienti, nel quale individua le modalità organizzative per realizzare, su tutto il territorio regionale, una rete di risposte coerenti con i diversi tipi di bisogni espressi dalle persone anziane, che necessitano di interventi assistenziali a livello residenziale.

Il modello assistenziale prevede l'articolazione per fasce di intensità assistenziale a ciascuno delle quali corrispondono determinati parametri prestazionali sanitari e socio-sanitari, valorizzati in livello base e livello incrementato.

La deliberazione sopracitata dispone, inoltre, che sia garantito *“il sostegno alle famiglie monoreddito, qualora, a seguito dell'ingresso di uno dei componenti in struttura residenziale, insorgano difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge o al familiare convivente privo di redditi di provvedere autonomamente”*.

Tale sostegno viene assicurato dagli enti gestori delle attività socio-assistenziali, con il concorso delle risorse regionali di cui al *“fondo regionale per le politiche sociali”*.

La deliberazione della Giunta regione 17-15226, infine, individua le tariffe giornaliere a carico del servizio sanitario e la corrispondente retta socio-assistenziale, pari al 50% della tariffa complessiva per le fasce d'intensità media e bassa del livello base e del livello incrementato, pari al 46% per l'alta intensità incrementata e al 42,3% per l'alta intensità base.

La deliberazione della Giunta regionale 17-15226/2005 trova successiva applicazione e definizione delle modalità attuative e temporali con le deliberazioni del 31 luglio 2006, n. 2-3520, 1 agosto 2008 n. 39-9365 e 22 marzo 2010, n. 64-13649. In questi provvedimenti, tra le altre disposizioni, è previsto che la Regione concorra *“a supportare il processo di realizzazione del nuovo modello assistenziale per la residenzialità socio-sanitaria destinata alle persone anziane, in applicazione dei L.E.A., integrando le risorse destinate agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali attraverso il “Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali”*.

La suddetta disposizione, confermata nei successivi provvedimenti, trova attuazione attraverso l'assegnazione agli Enti gestori di un apposito contributo calcolato, inizialmente, sulla base dell'incremento giornaliero applicato ad ogni utente, per il quale l'Ente gestore istituzionale integra la retta e, successivamente, sulla base di un contributo giornaliero fisso differenziato in base al livello di intensità assistenziale fornita.

La deliberazione della Giunta regionale 39-9365/2008 prevede che il percorso di progressivo adeguamento delle prestazioni offerte e dei relativi adeguamenti tariffari si concluda alla fine del 2009, mentre la successiva deliberazione della Giunta regionale 64-13649/2010 adegua le tariffe con la previsione di un aumento da applicarsi nell'anno 2010, a seguito degli aumenti intervenuti a seguito dell'approvazione dei CC.CC.NN.LL. del personale addetto.

Con l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 30 aprile 2010, n. 30-43 avente ad oggetto *“Disposizioni alle Aziende Sanitarie Regionali del Piemonte per la gestione 2010”* vengono fornite indicazioni alle ASR, perché i piani di rientro tengano conto, nell'andamento tendenziale e

programmato, dei costi derivanti dall'applicazione delle deliberazioni della Giunta regionale del 22 marzo 2010, n. 4-13454 e del 22 marzo 2010, n. 64-13649, relative alla revisione delle diarie per l'assistenza agli anziani e per le dipendenze.

Con tali indicazioni e con gli impegni finanziari adottati sul bilancio regionale 2010 per il mantenimento degli equilibri nella spesa sanitaria e socio-assistenziale si ritiene, pertanto, concluso il percorso per l'adeguamento delle prestazioni offerte dalla rete delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti al modello previsto della deliberazione 17-15226/2005 ed il conseguente adeguamento tariffario.

Il sistema di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.

Incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500.

La Regione Piemonte ha disciplinato la materia della compartecipazione con i seguenti atti:

la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2006, n. 2-3520 prevede la promozione di forme di incentivazione a favore dei comuni e degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali che si impegnino ad effettuare azioni finalizzate a realizzare una maggiore uniformità, sul territorio regionale, *“per quanto attiene ai criteri di contribuzione alla retta giornaliera a carico dell'utente anziano non autosufficiente, prendendo a riferimento il solo reddito e patrimonio dell'utente stesso”*;

la deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2007, n. 37-6500, in attuazione della suddetta deliberazione 2-3520 /2006, approva:

- i criteri di compartecipazione degli utenti anziani non autosufficienti al costo della retta praticata nelle strutture residenziali, criteri che prevedono la valutazione del solo reddito e patrimonio individuale (allegato A);

- le modalità di attribuzione di un incentivo economico agli enti gestori o ai comuni singoli che provvedano ad adottare regolamenti conformi ai suddetti criteri di compartecipazione, o, ad adeguarli, se già esistenti, ai criteri medesimi (allegato B);

la deliberazione della Giunta regionale 1 agosto 2008, n. 64-9390, individuando i criteri di ripartizione dei finanziamenti a sostegno della disabilità, dispone l'attribuzione di una quota di tali finanziamenti a quegli enti gestori che prevedano *“ l'applicazione del decreto legislativo 109/1998, come modificato dal D.Lgs. 130/2000, relativamente alla compartecipazione degli utenti alla retta per la residenzialità, prendendo come riferimento il solo reddito e patrimonio dell'interessato”*;

la deliberazione della Giunta regionale n. 39-11190 del 6 aprile 2009 (che disciplina il riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria) dispone:

- l'estensione - sia a soggetti anziani non autosufficienti, sia a persone con handicap permanente grave - dei criteri di contribuzione previsti dalla deliberazione 37-6500/2007 per la determinazione della compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare ;

- la corresponsione di un incentivo a favore di quegli enti gestori che abbiano assunto regolamenti conformi ai suddetti criteri di compartecipazione o provvedano ad adottarli o ad adeguarli, se già esistenti , ai criteri medesimi.

Ciascuna delle norme sopra richiamate prevede un sistema di incentivazione: tale sistema trova la sua ragion d'essere nel fatto che - l'introduzione del principio della valutazione del solo reddito e patrimonio dell'utente per la determinazione dell'entità della contribuzione- comporta per quegli enti gestori/comuni, i quali includevano nel calcolo per l'individuazione di tale entità la situazione economica di altri soggetti oltre a quella del beneficiario, un incremento di spesa.

Il suddetto sistema di incentivazione si propone quindi di contribuire ai maggiori oneri che gli enti sopra indicati dovevano sostenere.

Considerato necessario, nell'esercizio finanziario 2010 -per garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali- disporre l'assegnazione degli incentivi previsti e quantificati dalla suddetta deliberazione 37-6500/2007;

ritenuto pertanto opportuno:

destinare, per il finanziamento dei predetti incentivi, la somma complessiva disponibile nell'ambito delle UPB DB 19011 e DB19021, in attesa dello sblocco del 30% sulla base di quanto previsto dal programma operativo;

disporre che tali incentivi vengano assegnati agli enti gestori/comuni in misura proporzionale alle quote già attribuite nell'anno 2009;

visto l'art. 40 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) in base al quale la Regione deve adottare linee guida atte ad assicurare una omogenea applicazione sul territorio regionale dei criteri di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni socio-assistenziali;

considerato che :

il nuovo sistema di trasferimento delle risorse relative al settore sociale si basa su fabbisogni e costi standard per livelli essenziali di prestazioni;

le citate deliberazioni 64-9390/2008 e 39-11190/2009 dispongono l'attribuzione di incentivi ad hoc da erogarsi una tantum per l'adozione di criteri conformi ai principi regionali, mentre la deliberazione 37-6500/2007 non fissa alcun termine alla corresponsione degli incentivi dalla stessa previsti;

tali ultimi incentivi sono stati assegnati per un intero triennio (dal 2007 al 2009) e verranno attribuiti anche nel corrente esercizio finanziario, a fronte di quelli erogati una tantum a norma delle suddette deliberazioni 64-9390/2008 e 39-11190/2009;

occorre definire nuovi indirizzi regionali diretti a normare, ai sensi del citato articolo 40 della l.r. 1/2004, standard applicativi della disciplina complessiva della compartecipazione da parte dei cittadini al costo delle servizi residenziali e semiresidenziali erogati dalle unità di offerta socio-sanitarie regionali, compresa la definizione di soglie minime di esenzione;

si rende necessario prevedere a partire dal 2011 la temporanea sospensione della corresponsione agli enti gestori/comuni degli incentivi previsti dalla suddetta deliberazione 37-6500/2007, fino all'adozione degli indirizzi suindicati;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la legge regionale dell' 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento contabile della Regione Piemonte) e successive modificazioni;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-13050 del 19/01/2010 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione);

vista la legge regionale 1° giugno 2010, n. 14 (Legge Finanziaria per l'anno 2010);

vista la legge regionale 1° giugno 2010, n. 15 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012);

vista la deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2010, n. 19-201 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie);

vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);

vista la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2010, n. 19-338 " Deliberazione della Giunta regionale 21.06.2010, 19 - 201 "Bilancio di previsione per l'anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie": integrazioni e modifiche";

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2010, n. 1-589 " Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 – Programma Operativo per l'anno 2010 – parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie";

la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

per le motivazione in premessa illustrate,

- di considerare concluso il percorso disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2-3520 del 31 luglio 2006 e n. 39-9365 del 1° agosto 2008 per l'adeguamento delle prestazioni offerte dalla rete delle strutture residenziali per anziani non autosufficienti al modello previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 17-15226/2005 ed il conseguente adeguamento tariffario;
- di destinare, per il finanziamento degli incentivi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 37-6500/2007, la somma complessiva disponibile nell'ambito delle UPB DB 19011 e DB 19021 anno 2010;
- di assegnare la suddetta somma in misura proporzionale alle quote di incentivo già attribuite per l'anno 2009;
- di prevedere, a partire dal 2011, la temporanea sospensione della corresponsione agli enti gestori/comuni degli incentivi previsti fino all'adozione di indirizzi regionali diretti a normare standard applicativi della disciplina complessiva della compartecipazione degli utenti al costo dei servizi, ai sensi dell'art. 40 della l.r. 1/2004.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)